Provvedimento e procedimento

**ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E POTERE DI RECESSO**

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014 n. 3141 - Pres. Trizzino,

Est. Rinaldi

L’assenza nell’art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 di un richiamo al comma 4

del precedente art. 11 non esclude la possibilità per l’Amministrazione di

recedere dall’accordo, considerato che è proprio della funzione di

amministrazione attiva il generale potere di revoca del provvedimento

amministrativo, del quale l’accordo ha il contenuto e al quale è sottesa

la cura di un pubblico interesse, per cui è affievolita la forza vincolante

di una convenzione sottoscritta da soggetti pubblici ed è reso

inapplicabile il principio civilistico per il quale il contratto ha forza di

legge tra le parti. La previsione dell’art. 11 comma 4 è, del resto,

confermativa e non derogatoria di detta regola generale in quanto il potere

di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non

rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di

revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante

un accordo iniziale anziché in forma unilaterale. Il fondamento giuridico

del recesso dagli accordi – istituto che si pone in un rapporto di species

ad genus rispetto al potere amministrativo di revoca – risiede, dunque, nel

tratto più tipico e innato del potere amministrativo: la sua inesauribilit

à. Potrà discutersi se, nel silenzio del legislatore, il recesso di una P.

A. da un accordo precedentemente concluso ex art. 15 sia legato a

particolari causali ovvero sia illimitato, possa cioè essere motivato solo

da sopravvenute ragioni di interesse pubblico (recesso per sopravvenienze o

autotutela legata) o anche da una rivalutazione dell’interesse pubblico

originario (recesso jus poenitendi), se esso faccia sorgere o meno l’

obbligo di indennizzo, ma non pare potersi dubitare della possibilità per

la P.A. di garantire nel tempo la conformità all’interesse pubblico dell’

assetto giuridico derivante dall’accordo, esigenza tradizionalmente

ritenuta prevalente rispetto a quella di tutela di affidamenti eventualmente

creati e che attribuisce una connotazione di precarietà e instabilità ai

rapporti giuridici amministrativi a contenuto discrezionale.